

**Discariche - Finalità – cosa cambia**

*Dlgs. n. 36/2003 art. 1*

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.9.2020*

E' tutto collegato.

L'art. 1 del Dlgs. 36/2003 è stato modificato dal Dlgs. 121/2020 che replica l'art. 1 della Direttiva 2018/850 in vigore già dal 4.7.2018. Siamo nella "economia circolare" che impone dialogo tra le diverse Direttive di settore per il fine comune.

La Finalità che si pone il Decreto è ora più decisa in quanto vuole **garantire** la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti tanto più se si tratta di rifiuti riciclabili o recuperabili.

Rimane la tensione a ridurre **il più possibile** nella consapevolezza che non esiste il livello "zero" in materia ambientale (tutto inquinata).

Viene ampliato l'elenco dei beni da proteggere con preciso riferimento anche **all'acqua di falda**; vengono indicati i beni del **patrimonio agroalimentare, culturale ed il paesaggio**.

Importante il riferimento al rispetto dell'art. 179 Dlgs. 152/2006 oggi modificato dal Dlgs. 116/2020 vigente dal 26.9.2020 e relativo ai **"criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"** che ci ricorda che lo smaltimento (in discarica) è l'ultima opzione:

*1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- a) prevenzione;*
- b) preparazione per il riutilizzo;*
- c) riciclaggio;*
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) smaltimento.*

- Segue il riferimento all' art. 182 Dlgs. 152/2006, rimasto indenne alle modifiche del Dlgs. 116/2020, e relativo allo "smaltimento".

Di seguito tabella che compara l'art. 1 del Dlgs. 36/2003 prima e dopo le modifiche:

art. 1 Finalità	
Dlgs. n. 36/2003 – vigente fino al 28.9.2020	Dlgs. 36/2003 post modifiche Dlgs. 121/2020 – vigente dal 29.9.2020
1. Per conseguire le finalita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il piu' possibile le ripercussioni negative	1. Il presente decreto <b>garantisce</b> una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

<p>sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.</p>	<p>179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre <b>il piu' possibile</b> le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di <b>falda</b>, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.</p>
<p>2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.</p>	<p>2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.</p>